

---

**100%**



100% Valposchiavo - CH-7742 Poschiavo

---

## **Regolamento settoriale: Prodotti di animali da reddito**

Versione 03, 10.06.2020

### **Premessa**

Il presente regolamento riguarda soltanto gli **animali da reddito**. La selvaggina a unghia fessa cacciata in Valposchiavo viene contemplata nel Regolamento settoriale: Selvaggina a unghia fessa.

### **1. Scopo del presente regolamento e definizione**

#### **1.1. Scopo**

Il presente regolamento settoriale definisce il significato del marchio "100% Valposchiavo"® del Regolamento generale (art. 4.2.1) nell'ambito dei prodotti di animali da reddito.

#### **1.2. Definizione**

Come prodotti animali vengono intesi, in questo regolamento, tutti provenienti direttamente da animali, come ad esempio carne e pelle (prodotti animali primari) o prodotti da questi ultimi, come ad esempio latte e miele (prodotti animali secondari).

### **2. Il marchio „100% Valposchiavo“® nell'ambito dei prodotti di animali da reddito**

#### **2.1. Prodotti animali primari**

Per gli animali valgono le seguenti regole:

##### **2.1.1. Animali nati in valle**

Animali nati sul territorio della Valposchiavo possono essere considerati animali "100% Valposchiavo".

##### **2.1.2. Animali non nati in valle**

Per poter essere considerati animali "100% Valposchiavo", gli animali da reddito provenienti da aziende non situate nella Valposchiavo devono essere tenuti secondo le presenti direttive, durante almeno:

- a) 12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita per equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie bufali e bisonti)
- b) 6 mesi per piccoli ruminanti

- c) 4 mesi per suini
- d) 2 mesi per conigli
- e) 56 giorni per pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni.

In caso di vendita di un animale ad un'altra azienda valposchiavina durante il periodo d'attesa, tale periodo viene computato e va completato nell'altra azienda valposchiavina.

## **2.2. Prodotti animali secondari**

Per tutti i prodotti animali secondari vale la regola: Se un prodotto animale secondario viene ottenuto/ricavato in Valle può essere certificato come prodotto "100% Valposchiavo"®.

## **3. Uso del marchio „100% Valposchiavo“® nelle macellerie partner del progetto**

### **3.1. Uso del marchio „100% Valposchiavo“® per prodotti derivati da carne destinati alla vendita in macelleria**

Le macellerie partner del progetto possono contrassegnare con il marchio „100% Valposchiavo“® tutti i prodotti derivati da carne „100% Valposchiavo“® che rispettano le regole per i prodotti 100% Valposchiavo® (Art. 4.2.1. del Regolamento generale) venduti al banco delle macellerie.

### **3.2. Uso del marchio „100% Valposchiavo“® per prodotti confezionati, destinati alla vendita di terzi**


Prodotti confezionati destinati alla vendita di terzi devono essere certificati dalla CdM secondo il Regolamento generale "100% Valposchiavo".

Il presente regolamento è stato accettato dalla Commissione dei Marchi il 09.02.2017 e rivisto il 06.11.2019 (Versione 2) e il 10.06.2020 (Versione 3).

Poschiavo, 10.06.2020




Marcello Dorsa  
Unione dei Contadini Brusio



Marcello Raselli  
Valposchiavo Turismo

Nicola Frigerio  
Associazione Artigiani e Commercianti  
Valposchiavo



Daniele Raselli  
Associazione Agricola Poschiavo

